

Dottori Commercialisti – Seconda prova
Traccia B

La B. s.p.a. (dal 25 novembre 2015 trasformata in s.r.l.) ha ottenuto nel corso dell'anno 2013 un'anticipazione fruttifera di interessi dalla E., conformemente alla disponibilità manifestata da quest'ultima in data 3 settembre 2013.

Al momento dell'erogazione dell'anticipazione E. era controllante indiretta di B., detenendo, per il tramite di due diverse catene di società controllate al 100%, una partecipazione del 40% e del 20% in B. E. non esercita attività di direzione e coordinamento sulla società B., circostanza esclusa nella relazione sulla gestione del bilancio di B.

Nel caso di specie l'apporto di E. veniva iscritto nel bilancio 2013 di B. come debito verso imprese controllanti. La somma oggetto dell'anticipazione è stata rimborsata da B. nei primi mesi dell'anno 2014.

L'impresa esercitata da B. non aveva modeste dimensioni, superando i parametri quantitativi richiamati per individuare la nozione di PMI, né una compagine sociale ristretta. Inoltre E. non possedeva alcun particolare diritto, né come controllante indiretta né in forza di previsioni statutarie, di informazione sulla situazione patrimoniale e finanziaria di B.

B. si trova attualmente in liquidazione e in concordato preventivo. Non era invece soggetta a una procedura concorsuale al momento del rimborso delle somme in questione.

Alla luce di tali premesse, viene richiesto di esprimere un parere volto a stabilire se

- a) il credito di E. verso B. per il rimborso dell'anticipazione erogata debba o meno essere qualificato come postergato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2467 c.c.;
- b) se, di conseguenza, possa ritenersi legittimo il rimborso effettivamente effettuato da B. a favore di E. nei primi mesi del 2014.